

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato

Art. 306 Banda armata: formazione e partecipazione

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'[articolo 302](#), si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.